

COMMISSIONE VII

LAVORI PUBBLICI

V.

SEDUTA DI LUNEDÌ 20 DICEMBRE 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BELLIARDI**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	44
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Agevolazioni per il finanziamento delle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni edilizie da parte della seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (C. A. S. A. S.). (110).	44
PRESIDENTE	44, 49, 52, 53
MASTINO GESUMINO, <i>Relatore</i>	44, 46, 52
BONTADE MARGHERITA	44
PERLINGIERI	44, 51, 52
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	44, 47, 49, 50, 52
GIROLAMI.	45
PACATI.	45
DE VITA.	51, 52
STUANI	46, 49
GARLATO.	46
CASTELLI AVOLIO	47, 49, 51, 53
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	48, 52, 53
INVERNIZZI GABRIELE	49
AMENDOLA PIETRO	49
TERRANOVA RAFFAELE	50
BABBI	51
RICCIO	51, 52, 53
CAIATI	53
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	53

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Autorizzazione alla spesa di lire 500 milioni per i danni causati dal terremoto del 18-23 agosto 1948 nelle Puglie. (204).	54
PRESIDENTE	54, 58, 59, 60
CARCATERRA, <i>Relatore</i>	54, 57, 58, 59
CASTELLI AVOLIO	54, 55, 56, 59, 60
DE VITA.	55, 60
TERRANOVA RAFFAELE	55
SULLO	55, 56, 57, 58
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	57, 58, 59, 60
DE MEO	58
PACATI.	60
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche alle indennità dei componenti dei tribunali delle acque pubbliche. (145).	60
PRESIDENTE	60, 62, 63
TERRANOVA CORRADO, <i>Relatore</i>	61, 62
SULLO	62, 63
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	62
CASTELLI AVOLIO	62, 63
VICENTINI	63
DE VITA.	63

Votazione segreta:	
PRESIDENTE	63

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1948

La seduta comincia alle 12,30.

Sono presenti:

Amendola Pietro, Babbi, Baglioni, Belliardi, Bernardinetti, Bontade Margherita, Caiati, Calandrone, Carcaterra, Castelli Avolio, Ceravolo, Coppi Ilia, D'Amico, De Meo, De Vita, Ferrarese, Garlato, Girolami, Gottelli Angela, Guariento, Invernizzi Gabriele, Longoni, Mannironi, Martinelli, Mastino Gesumino, Negrari, Pacati, Perlingieri, Riccio Stefano, Schiratti, Stuani, Sullo, Terranova Corrado, Terranova Raffaele e Walter.

Partecipano alla seduta il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Camangi e il Sottosegretario di Stato per le finanze Castelli Edgardo.

CARCATERRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Carratelli.

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni per il finanziamento delle riparazioni e nuove costruzioni edilizie da parte della II Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto. (C. A. S. A. S.). (110).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Agevolazioni per il finanziamento delle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni edilizie da parte della II Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.). (110).

Avverto che per l'esame di questo disegno di legge la Commissione è integrata dall'apposita Sottocommissione finanze e tesoro.

Invito il Relatore, onorevole Mastino Gesumino, a svolgere la sua relazione.

MASTINO GESUMINO, *Relatore*. Poche parole sono sufficienti per porre in evidenza il significato di questo disegno di legge. Come i colleghi sanno, è stato costituito il Comitato U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S. con il compito di provvedere ai fondi necessari per la costruzione di case.

Questo progetto di legge non riguarda né l'organizzazione né il funzionamento di questo Comitato, ma semplicemente il modo con il quale esso si può garantire per i finanziamenti che concede ai privati per i suoi scopi. Non credo che vi possano essere delle obie-

zioni al riguardo, tanto più che l'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S. provvede a sovvenzionare i piccoli proprietari di case, soddisfacendo, quindi, un bisogno essenziale in materia di ricostruzione edilizia. Poiché le sovvenzioni non bastavano ai piccoli proprietari, l'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S. viene loro ulteriormente in aiuto mediante prestiti scalari, con interessi molto decurtati.

BONTADE MARGHERITA. La relazione al disegno di legge mette in evidenza la necessità di venire incontro alla ricostruzione degli immobili danneggiati dalla guerra, ed ha come scopo di integrare le disposizioni della legge 10 aprile 1947, n. 261. Come osservava l'onorevole Mastino, questo disegno di legge non dice tuttavia il modo con cui deve concretarsi il finanziamento relativo; si occupa invece della esazione del debito contratto dai proprietari, ecc. Io vorrei chiedere, pertanto, all'onorevole Sottosegretario Camangi come si concretano questi finanziamenti.

PERLINGIERI. Rilevo l'opportunità di una correzione che ho già formulato e che ho consegnato alla Presidenza. Attraverso il sistema della riscossione esattoriale, a questa riscossione s'intende dare una esecutorietà di carattere, non dico eccezionale, ma quasi. Questo è concepibile perché si deve tutelare giustamente l'Istituto U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S.: ma occorre considerare che questo sistema di riscossione pone a carico del debitore l'aggravio dell'aggio esattoriale, che oggi non è certo lieve. Io ho proposto un emendamento per superare questa difficoltà nel senso di autorizzare i debitori a versare in ogni tempo la somma residuale del debito, qualora volessero estinguerlo. Il debitore, invece di pagare all'esattore con l'aggio tutta la somma residuale, la estinguerrebbe pagandola alla Tesoreria provinciale; in pratica si potrebbe autorizzare il debitore a pagare 10 giorni prima della scadenza la rata di debito alla Tesoreria provinciale.

In questo modo si verrebbe a sollecitare ancora di più il pagamento del debito da parte del debitore; e d'altra parte, per quanto riguarda l'esattore, io penso che ad esso non ne verrà nessun aggravio.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ed il non riscosso?

PERLINGIERI. Per il non riscosso non c'è niente di pregiudicato.

Vi è già un precedente: l'Assemblea Costituente ha autorizzato il Ministero delle finanze a consentire ai contribuenti il riscatto dell'imposta progressiva concedendo anche lo

sgravio dall'aggio esattoriale e mi sembra che una simile procedura si possa adottare anche per questo debito di carattere eccezionale.

Propongo, quindi, che entro il 10 del mese il debitore possa versare la sua rata direttamente alla Tesoreria provinciale, concedendogli così la possibilità di sottrarsi ad un aumento di onere del 6 per cento.

GIROLAMI. Mi pare che sia necessario richiamarsi un po' alla legge n. 261, la quale prevede tre forme di sovvenzione da parte dello Stato per la riparazione e la ricostruzione di case: anzitutto quella a contributo diretto (ma in questo caso soltanto quando la spesa di riparazione e di ricostruzione non oltrepassa un determinato limite); poi quella a contributo rateale (quando il sinistrato ed il proprietario fanno il lavoro per conto proprio, cioè, anticipando la somma), nel qual caso lo Stato concorre soltanto con un terzo per il rimborso ed in 60 semestralità; terza forma è quella del mutuo, quando il sinistrato lo chiede. Lo Stato interviene anche in questo caso con il concorso di un terzo della spesa, sia del mutuo, sia per quanto riguarda il pagamento degli interessi. Ora, l'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S. è una istituzione sorta appunto per provvedere anche a quei casi per i quali nessun istituto concederebbe mutui poiché non troverebbe la garanzia sufficiente (anche perché nella legge n. 261 è prevista, per eventuali carenze o inadempienze dei mutuatari, soltanto la somma di 100 milioni). Ecco perché gli Istituti di credito praticamente trovano la maniera di non concedere questi mutui. L'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S., invece, intervenendo direttamente ad anticipare materiali e fondi, raggiunge proprio quelle zone dove il bisogno è maggiormente sentito, mettendo direttamente a disposizione del sinistrato sia i materiali che i contanti per iniziare la costruzione. La difficoltà è appunto quella di mettere in condizione il sinistrato di intraprendere i lavori. A questo scopo è preziosissima l'opera dell'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S., che, nella nostra provincia, è intervenuta già in favore di ben 198 comuni, cosicché è stato possibile in questa maniera arrivare ad una percentuale delle ricostruzioni del 70-75 per cento.

La II Giunta viene incontro a coloro che non fruiscono del concorso dello Stato — che va dal 25 al 75 per cento, ed anche all'85 per cento — e provvede nei casi in cui la spesa sia superiore alle 500 mila lire, dato che il sinistrato, ricorrendo ad un istituto, dovrebbe sottostare sia al pagamento degli interessi fissati per legge, sia ai diritti di Commissio-

ne, ecc. Ora la II Giunta dovrebbe, secondo quanto è detto nella relazione, provvedere, ad esempio, a coloro che hanno un modesto patrimonio, ma negli articoli del disegno di legge ci si richiama genericamente al decreto n. 261, cosicché non è consacrato quel principio per cui l'aiuto dell'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S. deve arrivare proprio ai più modesti. Sarebbe, pertanto, conveniente una norma che configurasse meglio l'indirizzo dell'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S.

Inoltre, parrebbero giuste, dati gli scopi dell'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S., maggiori agevolazioni, nel senso che fossero evitate le spese di istruttoria, ecc. Se i necessari accertamenti, ad esempio, si facessero attraverso gli organi del Genio civile, l'interessato non dovrebbe essere caricato di nessuna spesa.

So anche che la prima Giunta riesce efficacemente allo scopo, perché eroga (e questo mi pare che sia anche in relazione con l'articolo 24 del decreto n. 261) le rate di mutuo in ratei di finanziamento, oppure in una unica soluzione.

Se, quindi, fosse possibile trovare anche per la seconda Giunta una formula che ripetesse quello che sta facendo la prima Giunta, con la limitazione che si concedano mutui soltanto a determinate categorie, allora avremmo finanziamenti efficacissimi.

PACATI. È evidente che il disegno di legge risponde ad esigenze di carattere sociale. Il sinistrato che usufruisce del contributo in base al decreto legislativo del 10 aprile 1947, n. 261, (contributo che varia dal 43 al 46 per cento) dato che non ha in genere possibilità di integrare il contributo, ricorre alla II Giunta dell'U.N.R.R.A.-CASAS che, sotto forma di mutuo, completa il concorso.

Ora, io ritengo che a proposito dei procedimenti espropriativi cui si fa cenno all'articolo 4 del disegno di legge si debbano tener presenti con maggiore considerazione le condizioni di coloro che non hanno potuto ottemperare all'obbligo del pagamento delle rate del mutuo. Costoro sono nelle condizioni di perdere non soltanto il mutuo, ma anche il primo contributo e non possono risolvere la loro crisi finanziaria. Io mi domando: non è possibile di trovare un congegno di restituzione che ovvii all'inconveniente di questo esproprio? Mi sembra che questo sia un punto debole di questa legge, e su di esso richiamo l'attenzione della Commissione.

DE VITA. Desidero fare qualche osservazione in merito agli articoli 2 e 3 del disegno di legge, dato che non possiamo occuparci del-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1948

l'ordinamento dell'U.N.R.R.A.-CASAS, perché l'Istituto è già costituito.

Il collega che mi ha preceduto ha fatto una osservazione che mi sembra esatta e che desidererei sviluppare.

La relazione dice che gli articoli 2 e 3 non costituiscono innovazioni al sistema positivo vigente in Italia; invece mi pare che effettivamente una innovazione ci sia.

Giova richiamare l'attenzione su questo punto: il debito di imposta presuppone un rapporto di diritto pubblico perché c'è l'atto di imperio dello Stato, e quindi la procedura esattoriale è giustificata in pieno. Noi invece, nel caso in esame, ci troviamo in presenza di un rapporto essenzialmente civile. Ciò malgrado, i sinistrati morosi possono incorrere nella procedura esattoriale, che è gravissima e che potrebbe compromettere anche eventuali interessi di terzi.

Per queste considerazioni sono contrario all'approvazione degli articoli 2 e 3.

STUANI. Vorrei far osservare agli onorevoli colleghi che noi stiamo discutendo un disegno di legge che si indirizza a coloro i quali hanno subito i danni maggiori dalla guerra e che non hanno alcuna possibilità economica per rifarsi, in qualche modo, delle perdite subite.

Ora, le nostre intenzioni ed i nostri propositi sono ottimi. Rifacciamoci, però, ad altra esperienza di questo genere, che non è stata fatta dallo Stato ma dalla Cassa di Risparmio delle provincie lombarde, la quale aiutò, dopo la guerra del 1918, molti piccoli e poveri contadini. Allora si invogliarono i contadini, per esempio, a comprare i terreni e a costruire le case con la concessione di mutui pagabili in trent'anni.

Che cosa però avvenne in pratica? Nel 1926 le case passarono in proprietà della Cassa di risparmio delle provincie lombarde in quanto, a seguito della rivalutazione, quelli che avevano per parecchi anni pagato le quote di ammortamento ed avevano venduto parte del bestiame per comprare il terreno e parte del materiale da costruzione, si erano poi trovati con un debito di due o tre volte superiore a quello che era il valore della casa e nell'impossibilità di pagare le quote di ammortamento.

Questo potrebbe accadere ancora. Non dobbiamo dimenticare che siamo in un momento in cui la nostra lira non è stabilizzata, ma domani — fra 5 o 10 anni — la nostra moneta potrebbe rivalutarsi ed i sinistrati potrebbero incorrere in un grave pericolo.

Per ovviare a questo inconveniente, dato che il proposito del disegno di legge in esame è quello di aiutare categorie gravemente colpite, ho presentato un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« I beneficiari dei mutui hanno diritto, allo scadere di ogni quinquennio, di chiedere l'adeguamento dei mutui stessi al valore reale della lira in rapporto al valore della lira di quando è stato acceso il mutuo ».

Ricordo che una simile proposta di indole generale fu presentata durante i lavori dell'Assemblea Costituente dallo stesso onorevole Einaudi.

Naturalmente sono disposto ad apportare all'articolo che ho proposto le modificazioni formali che si ritenessero necessarie.

GARLATO. Ho l'impressione che la maggior parte degli interventi non si dirigano alla materia del disegno di legge che noi stiamo discutendo.

In fondo noi stiamo attribuendo a questo disegno di legge delle finalità che esso non ha, perché in sostanza esso sancisce provvedimenti già previsti con altro decreto in favore degli istituti finanziari. Non vi è alcuna innovazione né vi è un apporto di benefici ai maggiori danneggiati. Noi dobbiamo limitare l'esame a questo ristretto campo che è il vero campo. Mi pare, così, che gran parte della discussione già fatta cada automaticamente.

Effettivamente noi stiamo esaminando delle concessioni già fatte. Che siano state fatte bene o male, questa è altra questione. Si tratta di esaminare se queste agevolazioni vadano estese o no alla II Giunta CASAS.

MASTINO GESUMINO, *Relatore*. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Garlato, perché non è esatto che questo disegno di legge sia diretto, in sé, a favorire i piccoli proprietari di casa danneggiati dalla guerra, fine viceversa cui ha teso la istituzione della II Giunta CASAS.

Il significato giuridico essenziale del progetto di legge che dobbiamo esaminare è che noi siamo chiamati a dire se le esazioni privilegiate si possono estendere alle esazioni della II Giunta CASAS. Al di fuori di questo campo tutti i nostri interventi, anche se acuti ed appassionati, non hanno alcuna portata pratica.

A queste considerazioni di ordine generale, se permettete, ne aggiungerei un'altra. Mi pare che in questo disegno di legge, quando si discuta il termine in cui il privilegio si

esercita, e lo si neghi nel termine di richiesta, si nega la legge stessa.

CASTELLI AVOLIO. Dichiaro di concordare con l'onorevole Mastino. Qui non si tratta di modificazioni della legge preesistente, si tratta semplicemente di regolare le ripercussioni derivanti dal finanziamento e cioè di garantire la II Giunta CASAS. Fatto questo finanziario, che ha una maggiore o minore importanza a seconda del modo che è stato prescelto dal proprietario danneggiato per ottenere il finanziamento stesso.

Nel caso di contributo diretto dello Stato, qualora si tratti di riparazioni o di ricostruzioni di modesta entità e fino alla spesa di 500 mila lire, la II Giunta CASAS potrà contare sul contributo dello Stato in modo che il residuo debito si riduca al minimo possibile; ma negli altri due casi, quando bisogna affrontare riparazioni o ricostruzioni di maggiore entità, naturalmente anche il debito è maggiore e nascono tutte quelle difficoltà che sono relative al potere di acquisto della lira nei vari momenti, per cui è necessario che in questi casi sia dato un contributo maggiore immediato per garantire la II Giunta CASAS.

C'è un altro caso e credo non sia stato ricordato: quello cioè che si presenta quando il proprietario danneggiato non ricostruisce, e bisogna dare esecuzione di ufficio ai piani di ricostruzione.

L'onorevole De Vita dice che il proprietario danneggiato si trova, di fronte alla II Giunta CASAS, sul piano del normale mutuario.

Non è così; si trova di fronte alla II Giunta CASAS il cui fondo patrimoniale ha carattere pubblico, e perciò si spiega perché non si debba soltanto ricorrere alle procedure normali o alla espropriazione, ma siano necessari una garanzia più efficiente ed un sistema di esazione più rapido; da ciò l'introduzione del sistema esattoriale per il recupero.

Non bisogna meravigliarsi dell'adozione del sistema esattoriale perché, mentre nel primo caso dei contributi diretti ed immediati dello Stato il debito è minore, negli altri casi è maggiore, ma nell'ultimo caso da me ricordato il debito è totale perché non c'è stato alcun apporto da parte del proprietario privato danneggiato e perciò è giustificato l'intervento della procedura esattoriale. Si potrebbe esaminare la proposta Perlingieri in sede dei singoli articoli, in modo da ridurre in questi casi — data l'entità della somma che si va a riscuotere — l'aggio esattoriale. Ma è giustificata, però, una procedura più rapida

e più energica, quella esattoriale, in questo campo in cui il denaro è di un ente pubblico che interviene per facilitare la ricostruzione e le riparazioni.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non avrei quasi niente da aggiungere dopo le parole del Relatore e dell'onorevole Castelli Avolio perché la questione è stata riportata sui suoi binari. Qui non si tratta di stabilire che cosa debba o non debba fare la II Giunta CASAS; questo è già stabilito nella legge istitutiva la quale, se anche fosse difettosa, potrà essere modificata per iniziativa parlamentare o del Governo, ma non in questa sede. Non si tratta, quindi, di stabilire con questo disegno di legge particolari agevolazioni, più o meno lodevoli né stabilire in un certo senso, indirettamente, agevolazioni a favore dei sinistrati, in quanto che con questo disegno di legge si consente alla II Giunta CASAS di funzionare. Cosa che fino a questo momento non è stata possibile, proprio perché ci siamo trovati e, tuttora ci troviamo, in una situazione vorrei dire paradossale, in quanto che, mentre per le norme del disegno di legge 261 — che riguarda tutta la materia della ricostruzione edilizia, per gli istituti finanziatori in genere, casse di risparmio, ecc. — si rendono più facili e meglio garantite le operazioni che questi istituti compiono in favore dei sinistrati, proprio la II Giunta CASAS — che dovrebbe ardere incontro per la sua legge istitutiva ai più disagiati — non può, per lacune legislative (almeno fino a questo momento), usufruire di questi privilegi, di queste agevolazioni di ordine fiscale o procedurale, con la conseguenza che la sua funzione sarà frustrata completamente fino a che si troverà in queste condizioni.

Se gli onorevoli colleghi esaminano il decreto 261, vedranno che tutta la materia che riguarda i mutui è regolata. Ognuno potrà ritenere la regolamentazione sufficiente o no, buona o cattiva; comunque, il provvedimento esiste. La II Giunta CASAS è un ente di credito che nasce ora e al quale bisogna estendere queste agevolazioni che consistono in varie disposizioni, tra cui la cessione del contributo, l'ipoteca privilegiata, ecc. Infatti l'articolo 36 della legge n. 261 dice che i finanziamenti possono essere garantiti oltre che con la cessione del contributo, da ipoteche privilegiate e tali ipoteche privilegiate sono tali sopra ogni altra esistente, ecc.

Se questi vantaggi di ordine procedurale sono già sanciti e funzionanti per le casse di risparmio, con questo disegno di legge si fa

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1948

soltanto una giusta ed opportuna prequazione, consentendo alla II Giunta CASAS di usufruire degli stessi benefici. E solo così la II Giunta CASAS potrà veramente adempiere alle funzioni per le quali è stata creata.

Per tutte le altre osservazioni, mi consentano i colleghi che per brevità non le sviluppi ulteriormente in questa sede.

L'onorevole Bontade domanda come si ottengano questi finanziamenti. La rimando alla lettura della legge n. 261 per quanto riguarda i criteri giuridici di ordine generale; per quanto riguarda norme di carattere dettagliatamente procedurale, potrà avere notizie di questo genere chiedendole direttamente alla II Giunta C.A.S.A.S. la quale specificherà come dovranno essere fatte le domande e quali documenti devono essere presentati.

Per quanto riguarda le altre questioni, mi pare siano tutte completamente assorbite dalle considerazioni fatte sul carattere del disegno di legge che stiamo esaminando.

Vorrei richiamare la vostra attenzione sulla necessità di approvare rapidamente questo provvedimento, il quale doveva essere presentato con carattere di urgenza, e non so per quale ragione non sia stato presentato con questo carattere. Sta di fatto, onorevoli colleghi, che se noi non approviamo questo disegno di legge entro il 31 dicembre, tutti i lavori e tutti i mutui per i quali la II Giunta C.A.S.A.S. ha già compiuto l'istruttoria non si potranno più fare, per la ragione — come potrà spiegare l'onorevole Sottosegretario per le finanze — che i fondi per l'esecuzione di questi lavori verrebbero riassorbiti tutti.

La questione, invece, più essenziale e più attinente è quella sollevata dal collega Perlingieri — la cui opinione, peraltro, non è da me condivisa — e cioè quella della riscossione.

Io vorrei, più che fare una questione di ordine giuridico e finanziario, fare delle considerazioni di carattere pratico. La II Giunta C.A.S.A.S. tanto più potrà assolvere la sua funzione — che è quella, appunto, di ardere incontro ai più bisognosi — quanto più avrà a sua disposizione degli strumenti che le consentano di funzionare in maniera assolutamente rapida e costruttiva. Questa maniera è proprio quella che si attua attraverso la riscossione per mezzo degli esattori. In altri termini, se la II Giunta C.A.S.A.S. non potesse fare ricorso a questo sistema della riscossione tramite gli esattori, evidentemente dovrebbe ricorrere ad altri sistemi, i quali comporterebbero una spesa che sarebbe certa-

mente maggiore. Ora, la II Giunta C.A.S.A.S. si troverebbe in condizioni di non poter più praticare quel tasso assolutamente eccezionale che attualmente è disposta a praticare nei confronti dei piccoli e modesti sinistrati; che è attualmente del 5 per cento. Sarebbe costretta ad aumentare questo tasso e il maggior aggravio si riverserebbe sempre sui sinistrati.

Se noi ammettiamo, per un momento, che questo aggio possa essere contenuto nella misura del 6 per cento, tutto questo si tradurrebbe in pratica nello spostamento del tasso al 5 e mezzo per cento. Sarebbe, quindi, mezzo punto di più. Questo è tutto. Ho fatto il conto su una quota di 1000 lire per 30 anni al 5 per cento; viene 65 lire, secondo le tabelle: al 5 e mezzo per cento viene 68,9, corrispondenti appunto al 5,50-5,55 per cento.

Se non date alla II Giunta C.A.S.A.S. questo strumento validissimo e rapido di funzionamento, evidentemente la II Giunta C.A.S.A.S. sarà costretta, per forza di cose, ad aumentare il tasso dei mutui che concederà e, praticamente, i sinistrati pagheranno lo stesso, se non pagheranno di più.

D'altra parte, il sistema proposto dal collega Perlingieri, per il quale si dovrebbe consentire di pagare direttamente alla Tesoreria salvo poi a lasciare all'esattore soltanto i fastidi, porterà evidentemente a questo: che gli esattori non vorranno fare questo servizio. Si arriverà, come notava il collega Castelli Avolio, a ridurre il volume delle riscossioni, per cui l'agente esattoriale, nella migliore delle ipotesi, evidentemente si sentirà in dovere di elevare l'aggio esattoriale.

Vi pregherei di non insistere su questa proposta e desidererei che questo disegno di legge venisse approvato così come è stato compiuto. È lo strumento che metterà in condizione — se l'approviamo entro questo scorcio del mese — la II Giunta C.A.S.A.S. di poter dare il via agli innumerevoli mutui per i quali ha l'istruttoria pronta. In caso contrario, probabilmente, rischieremmo di mandare a monte tutto il lavoro fatto con perdita della II Giunta C.A.S.A.S. e con perdita anche dei sinistrati i quali aspettano.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non potrei, in sede di discussione generale, che associarmi a quanto ha detto il collega Camangi.

In tema di esazione non si tratta di fare delle considerazioni di alta finanza, ma delle considerazioni pratiche. La considerazione pratica che io voglio sottolineare è proprio questa. Si può discutere in assoluto se sia preferibile il sistema esattoriale o altro sistema.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1948

Discuteremo questo a suo tempo anche dal lato tecnico. Vero è però che il sistema esattoriale è in atto e domani, nell'ipotesi che esso venga mantenuto, noi lo perfezioneremo sempre più, estendendo maggiormente la sua area di applicazione. Evidentemente l'aggio esattoriale non può essere fissato che in base al costo dell'organizzazione esattoriale il quale diminuisce proporzionalmente con l'aumento del volume delle esazioni, delle somme che si vengono ad incassare. Da questo punto di vista, quelle preoccupazioni, indubbiamente notevoli, di carattere sociale che hanno alcuni onorevoli colleghi, cioè di non far pesare soprattutto sui piccoli il carico eccessivo dell'aggio, si possono risolvere proprio battendo una via inversa rispetto a quella che gli onorevoli colleghi proponenti vorrebbero percorrere, cioè evitando più che sia possibile le eccezioni a questo sistema di esazione di modo che il costo possa essere distribuito su un'area più ampia e quindi contenuto in limiti ragionevoli.

Quanto poi a voler fissare noi in questa legge il limite massimo dell'aggio esattoriale, io non credo che ciò sia possibile perché gli aggi esattoriali vengono determinati dopo accordi di carattere sindacale con la categoria degli esattoriali e attraverso i capitoli di appalto: si fa una gara per assegnare le esattorie e se si fissassero aggi troppo bassi e non remunerativi, evidentemente non vi sarebbero concorrenti. Anche per queste considerazioni di ordine pratico prego gli onorevoli colleghi di non insistere negli emendamenti presentati.

INVERNIZZI GABRIELE. Volevo far osservare che la discussione si svolge in modo affrettato senza dar modo di approfondire problemi così seri.

Questa legge è stata presentata il 24 settembre e viene in discussione adesso; poi dovrà andare anche al Senato.

PRESIDENTE. Noi abbiamo cercato già da tempo di esaminare questo disegno di legge, ma, purtroppo, ci siamo trovati nella situazione di avere dei provvedimenti da esaminare più urgenti di questo e con la remora dell'articolo 81 della Costituzione le nostre discussioni hanno purtroppo subito dei ritardi.

STUANI. Intendo informare la Commissione che, secondo miei calcoli, coloro che noi intendiamo beneficiare pagheranno 21.000 lire di interesse come minimo, per ogni locale ricostruito. Noi prendiamo in giro questi disgraziati che diciamo di volere aiutare.

AMENDOLA PIETRO. I compagni Invernizzi, Stuani e Calandrone, come i più diretti e immediati rappresentanti dei lavoratori e dei nullatenenti, mi si consenta, hanno prestamente e vibratamente espresso la loro protesta contro il fatto che i lavoratori e i nullatenenti non possono beneficiare delle provvidenze contenute in questa legge.

Trattasi di una situazione identica a quella che ci si è presentata l'altro giorno quando abbiamo discusso e approvato i sussidi a favore dei danneggiati dall'eruzione vesuviana. È la situazione identica che ci si è presentata tutte le volte che abbiamo discusso e approvato lo stanziamento di somme da parte dello Stato per contributi a favore di privati che abbiano avuto danneggiata o distrutta la loro casa dagli eventi bellici o da calamità naturali. E pertanto noi, mentre, come per situazioni identiche nel passato, daremo il nostro voto favorevole a questo disegno di legge, richiamiamo ancora una volta l'attenzione del Governo sulla necessità di approntare e presentare al Parlamento una nuova legge la quale metta finalmente in grado chi non ha denari e già difficilmente riesce a sbarcare il lunario e quindi non può impegnarsi per alcun motivo, di ricostruire la propria casetta, o meglio di vederla ricostruita, altrimenti si perpetuerebbe una stridente sperequazione sociale per cui nella disgrazia comune i più disgraziati non possono avere alcun sollievo e alcun aiuto da parte dello Stato.

CAMANGI, *Segretario di Stato per i lavori pubblici*. Per quanto riguarda la dichiarazione fatta dall'onorevole Amendola, desidero fare una precisazione: premesso che, per quanto attiene alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra il Governo ha cercato sempre di venire incontro a questi sinistrati, deve essere già a conoscenza di tutti i colleghi che lo stesso Ministro ha annunciato che è pronto un disegno di legge, che riguarderà più particolarmente la ricostruzione dei fabbricati distrutti, il quale si ispira al criterio di concedere le maggiori agevolazioni possibili, per quanto riguarda il credito, ai meno abbienti e a coloro che risiedono nei piccolissimi centri. Questo è un problema che è attentamente seguito dal Governo e tenuto presente in modo particolare dal Ministero dei lavori pubblici.

CASTELLI AVOLIO. L'onorevole Amendola ha parlato facendosi interprete dei desideri delle popolazioni maggiormente disastrose dalla guerra, e riferendosi alle tristi condizioni in cui si trovano queste popolazio-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1948

ni invoca dal Governo ulteriori provvedimenti a favore della ricostruzione dei paesi danneggiati dalla guerra.

L'onorevole Sottosegretario di Stato, qui presente, ha dato delle assicurazioni in proposito e precisamente ci ha fatto sapere che il Ministro dei lavori pubblici ha già predisposto un disegno di legge concernente agevolazioni per la ricostruzione nei paesi maggiormente disastriati dalla guerra. Ora vorrei sostituire al voto generico fatto dall'onorevole Amendola un voto specifico. Devo ricordare alla Commissione dei lavori pubblici che, subito dopo l'esame e l'approvazione dello schema di decreto che poi diventò il decreto legislativo del 10 aprile 1947, n. 261, venne fatta presente al Governo la necessità, poiché quel testo legislativo aveva avuto una lunga elaborazione in seno alla stessa Costituente, per cui le riparazioni prima, e le ricostruzioni poi, erano diventate abbastanza onerose, la necessità — dicevo — di migliorare le varie forme di contributo dello Stato, specialmente quelle del contributo diretto per la ricostruzione e la riparazione, col limite di quattro unità abitabili. Ora, secondo la legge attuale, esiste un contributo del 75 per cento più il 10 per cento di premio di acceleramento per i danneggiati meno abbienti, che poi diminuisce secondo una certa graduazione.

Ora, l'onorevole Sottosegretario di Stato ci ha fatto sapere che il Governo ha già predisposto un disegno di legge in proposito. Dopo il voto fatto dalla Commissione dell'Assemblea Costituente, ci fu un progetto di legge dell'onorevole Spataro e di chi ha l'onore di parlare, col quale venivano fatte proposte concrete al Ministero dei lavori pubblici e queste proposte abbiamo avuto il piacere di vedere accolte nel provvedimento legislativo che sta per essere sottoposto alla Camera. Anche al Senato è stato presentato un progetto di legge di iniziativa del senatore Bertini e, successivamente, si è discusso della cosa in occasione dell'esame del bilancio dei lavori pubblici.

Ed allora, scendendo dal campo generico a quello pratico, desidero sottoporre alla Commissione questo ordine del giorno:

« La Commissione dei lavori pubblici, sentite le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, fa voti che il disegno di legge contenente modifiche e aggiunte al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, già da tempo atteso dalle popolazioni dei comuni maggiormente disastriati dalla guerra,

sia al più presto presentato alla Camera per l'esame e l'approvazione. Invita il proprio Presidente ad inviare poi il voto al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dei lavori pubblici ».

Non c'è bisogno di dire che, trattandosi di una legge avente conseguenze economiche, ci possa essere qualche ostacolo da parte del Ministero del tesoro, ma come ha chiarito egregiamente l'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, si tratta di devolvere lo stanziamento dei fondi già esistenti in bilancio per le riparazioni, che possono dirsi pressoché ultimate, alle ricostruzioni. Quindi è necessario interessare non soltanto il Ministro dei lavori pubblici per la pronta presentazione al Parlamento di questo disegno di legge, ma anche il Presidente del Consiglio dei Ministri. Perciò prego il Presidente di far presente queste necessità, anzi di inviare questo voto non soltanto al Ministro dei lavori pubblici, ma anche al Presidente del Consiglio dei Ministri.

TERRANOVA RAFFAELE. Desidererei che l'onorevole Castelli Avolio sopprimesse nel suo ordine del giorno la parola « maggiormente ».

CASTELLI AVOLIO. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Castelli Avolio con la modifica proposta dall'onorevole Terranova.

(È approvato).

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono applicabili alle operazioni di finanziamento comunque effettuate dalla seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.) per la riparazione e ricostruzione di case di abitazione danneggiate o distrutte da azioni belliche ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« La seconda Giunta CASAS è autorizzata a riscuotere gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui da essa concessi mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con le norme, la procedura e i privilegi vigenti per l'esazione delle imposte me-

desime anche per quanto riguarda i diritti degli esattori.

« Il carico di tali interessi e quote di ammortamento sarà ripartito nei ruoli in due rate ».

Gli onorevoli Perlingieri e Babbi hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 2:

« I debitori sono facultati a versare in ogni tempo, direttamente alla Tesoreria provinciale, le somme residue per l'estinzione del debito e, negli otto giorni anteriori alle scadenze, le rate di debito, senza aggravio dell'aggio esattoriale. In ogni caso l'aggio esattoriale sarà del 3 per cento ».

CASTELLI AVOLIO. Mi sembra che questa disposizione sia inutile, perché per ogni carico di pagamento che si va a fare all'esattore, c'è la possibilità di eseguire il versamento diretto alla Tesoreria, senza aggio, e prima della scadenza. Questa è una facoltà generale.

BABBI. Io chiedo se allo stato attuale della legislazione il mutuatario ha facoltà, prima che scada la rata esattoriale, di versare quanto deve direttamente alla Tesoreria senza pagare aggio. Se ha questa facoltà, l'emendamento non ha nessuna ragione di essere.

PERLINGIERI. Se lasciassimo invariata la formulazione dell'articolo, il mutuatario che si dovesse trovare nella necessità di vendere la casa, verrebbe a pagare una somma considerevole. Qui non si tratta di un debito ordinario, ma di un debito che è garantito ipotecariamente; quindi, il « non riscosso » non significa per l'esattore sborsare le somme a fondo perduto, perché ha il diritto di avere la restituzione da parte dello Stato.

BABBI. Vi sono delle Tesorerie che hanno anche un aggio del 14-15 per cento. Ora, si potrebbe arrivare a pagare il 14-15 per cento su tutto il capitale mutuato?

DE VITA. Desidero precisare il mio pensiero. Noi possiamo anche sancire che la riscossione avvenga secondo la procedura esattoriale. Ci sono anche dei precedenti: comunque, i precedenti sono una eccezione al normale sistema.

Di regola quando c'è il debito di imposta la procedura esattoriale è giustificata in pieno; quando invece questo atto di imperio non c'è, la procedura esattoriale non può essere giustificata, o può essere sancita per motivi soltanto di carattere eccezionale.

Io dico che qui, si tratti di U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S., di Stato o di un ente pubblico, il

rapporto è essenzialmente civile, perché ci troviamo in presenza di un mutuo con pagamento di interessi. Si sostiene che è necessario sancire questa procedura esattoriale per garantire la riscossione. Faccio però notare che nel caso in esame l'aggio esattoriale verrebbe applicato sull'interesse e sul capitale, almeno per quanto riguarda il 60-65 per cento del contributo dello Stato. Ora, calcolate gli interessi e l'aggio, e vedrete che situazione di favore faremmo a questa povera gente che attende di ricostruire!

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza il seguente emendamento a firma dell'onorevole Riccio:

« Premettere all'articolo 2 le seguenti parole: In caso di mancato pagamento alle scadenze, e decorso inutilmente il termine di 15 giorni ».

RICCIO. Ritengo ingiusto stabilire a priori che la esazione debba essere fatta a mezzo dell'esattore, in maniera che chi ha ottenuto il mutuo sia costretto senz'altro a pagare l'aggio; però è giusto che solo in caso di mancato pagamento alla scadenza, vi sia quella procedura.

CASTELLI AVOLIO. Bisogna chiarire questo punto: per il pagamento dell'imposta si fanno i ruoli che vengono consegnati all'esattore, il quale è tenuto al pagamento del non riscosso per riscosso. Questi ruoli sono annuali. La stessa cosa avverrebbe in questo caso: cioè l'esattore avrebbe il ruolo dell'annualità, pagabile in due semestralità. Ora, il caso che si fa è questo: che il mutuatario si presenti a pagare ad un certo momento, e qui bisogna distinguere se questo momento è precedente o successivo alla consegna del ruolo all'esattore. Se colui che esegue il pagamento paga prima della consegna del ruolo, non è tenuto al pagamento dell'aggio, ma se si presenta in un momento successivo vi è tenuto, però per quella rata che è iscritta a ruolo. Quindi non è esatto che dovrebbe scontare l'aggio per tutto il capitale, ma limitatamente a quella annualità, e sempre quando si presenti a pagare dopo la consegna del ruolo. Così chiarita la cosa, il problema si riduce ai minimi termini. In quanto poi al pagamento per tutti i debiti di imposte, la legge stabilisce sempre la facoltà di fare il versamento diretto in Tesoreria, nel qual caso si risparmia l'aggio.

RICCIO. Allora è evidente che il ruolo non può essere fatto se non dopo le scadenze. Secondo il progetto, il ruolo sarebbe fatto automaticamente, prescindendosi dalle scadenze;

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1948

secondo il mio emendamento il ruolo può essere fatto soltanto dopo la scadenza, in caso di mancato pagamento. Questa è la differenza.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho già avuto modo di spiegare che si può discutere in assoluto se sia preferibile il sistema esattoriale o un altro: ma dal momento che lo si adotta, noi facciamo l'interesse di chi deve pagare generalizzando il più possibile questo sistema. Adottando i criteri di cui agli emendamenti presentati si avrebbero in pratica queste due situazioni: o degli aggi così alti che diventerebbero proibitivi, oppure nessun esattore che si presterebbe ad assolvere questo servizio. L'esattore poi ha diritto a percepire l'aggio per quella somma che è iscritta nel ruolo annuale, come ha fatto notare giustamente l'onorevole Castelli Avolio; ma quando il debitore, ad un certo momento anticipa il pagamento del residuo debito — per esempio 12 annualità — e queste non sono ancora iscritte a ruolo, paga senza dover corrispondere l'aggio.

DE VITA. Gli esattori delle imposte dirette hanno un carico, e quindi i ruoli che verrebbero fatti nel caso del manca o pagamento sarebbero un sovrappiù e non dovrebbero necessariamente modificare l'aggio; trattandosi, di esattori che hanno già un carico per le imposte dirette, mi pare che si possa accettare l'emendamento dell'onorevole Riccio.

C'è soltanto un inconveniente, quello dei fastidi che si riverserebbero sulle esattorie di modo che le stesse chiederebbero un aggio superiore.

Ma questo mi sembra, in ogni caso, un male minore perché non mi sembra giusto far pagare l'aggio esattoriale sulla quota capitale. Questa è la mia preoccupazione. Sugli interessi, magari lo posso ammettere, ma sulla quota capitale no.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Faccio presente che se fosse accolto l'emendamento Riccio gli esattori dovrebbero stabilire un servizio speciale perché si renderebbe necessario un nuovo ruolo. Faccio anche notare, in tesi generale, che più si restringe — come ho già detto prima — l'applicazione del sistema esattoriale, più il lavoro per l'esattoria diventa pesante.

Per queste considerazioni di ordine squisitamente finanziario e fiscale, io prego la Commissione di considerare la opportunità di non accogliere questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Perlingieri e Babbi.

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento dell'onorevole Riccio.

Onorevole Riccio, ella mantiene il suo emendamento?

RICCIO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Riccio:

« Premettere all'articolo 2 le seguenti parole:

« In caso di mancato pagamento alle scadenze e decorso inutilmente il termine di 15 giorni ».

(È approvato).

PERLINGIERI. Devo far notare che nell'emendamento Riccio testè approvato si parla di « scadenze » che non sono state fissate. Sarebbe necessario determinarle.

In mancanza di ciò, voterò contro il resto dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Porrò ora in votazione il primo comma dell'articolo 2.

« La II Giunta C.A.S.A.S. è autorizzata a riscuotere gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui da essa concessi mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo di non riscosso per riscosso e con le norme, la procedura e i privilegi vigenti per l'esazione delle imposte medesime anche per quanto riguarda i diritti degli esattori ».

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma dell'articolo 2.

RICCIO. Io voterò contro questo ultimo comma. Mi riservo di presentare un comma aggiuntivo dal quale possano risultare le scadenze delle rate di debito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 2:

« Il carico di tali interessi e quote di ammortamento sarà ripartito nei ruoli in due rate ».

(Non è approvato).

RICCIO. Propongo il seguente comma aggiuntivo:

« Gli interessi e le quote di ammortamento dovranno essere pagati in rate semestrali scadenti la prima al 30 giugno e la seconda al 31 dicembre di ogni anno ».

MASTINO GESUMINO, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non posso essere contrario.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1948

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero far presente che le scadenze consuetudinarie dei mutui sono al 1° gennaio e al 1° luglio: si potrebbero stabilire, quindi, queste due date per le scadenze.

CASTELLI AVOLIO. Ma quale è lo scopo di questo articolo?

RICCIO. Sulla quota di ammortamento non si può pagare anche la quota di aggio. Che chi già paga gli interessi, debba pagare anche l'aggio, mi sembra eccessivo.

CASTELLI AVOLIO. La formulazione però non mi sembra chiara, perché bisogna distinguere la rata di debito dall'interesse e dalle quote di ammortamento.

RICCIO. Possiamo dire: « rata di debito » anziché « interessi e quote di ammortamento ».

CAIATI. Io sono contrario al comma aggiuntivo Riccio perché ritengo che sia pleonastico. Il fatto che i pagamenti del bano essere semestrali, è implicito; e d'altra parte chi non intende pagare l'aggio, si premurerà di pagare in tempo. Se non ha questo interesse potrà pagare quando avrà ricevuto la cartella.

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Riccio ha trasformato nel seguente articolo 2-bis il comma aggiuntivo proposto:

« Le rate di debito dovranno essere pagate in quote semestrali scadenti la prima al 1° gennaio e la seconda al 1° luglio di ogni anno ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« I ruoli di riscossione sono approvati e resi esecutivi dall'intendente di finanza competente per territorio, su richiesta della II Giunta C.A.S.A.S. ».

A questo articolo è stato presentato un emendamento dall'onorevole Terranova Raffaele, così formulato:

« Premettere all'articolo 3 le parole: Nella ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 2 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con l'emendamento aggiuntivo testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Gli immobili rimasti aggiudicati alla II Giunta C.A.S.A.S. in seguito a procedimento espropriativo, possono essere rivenduti mediante asta pubblica, licitazione o trattativa privata in base ad apposita deliberazione da adottarsi caso per caso dalla Giunta stessa ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« Il Ministro dei lavori pubblici, su proposta della II Giunta C.A.S.A.S., può consentire che l'acquirente del bene espropriato o rivenduto ai sensi del precedente articolo 5 subentri nel mutuo contratto con la seconda Giunta predetta dall'originario proprietario per la parte di mutuo non ancora ammortizzata ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Bernardinetti ha presentato il seguente articolo aggiuntivo che dovrebbe assumere il numero 6:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testé approvato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

(La seduta, sospesa alle 15,10, è ripresa alle 18,10).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per i danni causati dal terremoto del 18-23 agosto 1948 nelle Puglie. (204).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per i danni causati dal terremoto del 18-23 agosto 1948 nelle Puglie.

Avverto che per l'esame di questo disegno di legge la Commissione è integrata dall'apposita Sottocommissione finanze e tesoro.

Invito il Relatore, onorevole Carcaterra, a svolgere la sua relazione.

GARCATERRA, Relatore. Il 18 agosto 1948 nelle Puglie si verificarono diverse scosse di terremoto che produssero danni alle abitazioni ed agli edifici pubblici. Da una statistica compiuta sul posto risulta che i fabbricati colpiti sono stati 2370, dei quali 335 resi inabitabili, 761 gravemente danneggiati e 1231 lievemente danneggiati.

Come è avvenuto in altre occasioni simili, il Governo, ed in questo caso il Ministro dei lavori pubblici, ha presentato di concerto con i Ministri interessati, un disegno di legge per venire incontro a coloro che sono stati danneggiati da questa calamità ed ha presentato il 27 novembre di quest'anno, al Senato, il disegno di legge che adesso il Senato ci invia dopo averlo approvato e che viene sottoposto al nostro esame.

Il disegno di legge consta di cinque articoli. Nel primo è prevista l'autorizzazione di una spesa di 500 milioni per riparazioni e per l'esecuzione dei lavori di puntellamento, demolizione e sgombero, per costruzioni di ricoveri provvisori e stabili, per riparazioni di case di abitazione e per la concessione di sussidi, per la riparazione e la ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico nonché di edifici destinati ad uso di culto o di pubblica beneficenza.

Il presente disegno di legge è stato già approvato dal Senato e dev'essere subito approvato dalla Commissione perché è necessario dare inizio alle operazioni di ricostruzione e ai finanziamenti relativi.

PRESIDENTE. Desidero dare conoscenza di una lettera pervenuta alla Presidenza della Camera dal Ministro del tesoro. Essa è del seguente tenore:

« In relazione all'adesione di massima data al Ministero dei lavori pubblici nei riguardi dell'autorizzazione di spesa di lire 500 milioni per provvedere, nei comuni delle Pu-

glie danneggiate dal terremoto del 18-23 agosto 1948, alla riparazione dei danni dipendenti dallo stesso, si comunica che con un prossimo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio del corrente esercizio verrà provveduto al relativo finanziamento ».

CASTELLI AVOLIO. Io desidero parlare, quale componente della Commissione di finanza, non sul merito del presente disegno di legge, ma esclusivamente dal punto di vista finanziario. Difatti a qualche perplessità dà luogo la formula dell'articolo 4 che è la formula solita che veniva prima adottata e cioè: « Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre con proprio decreto la variazione, ecc., ecc. », formula che ha dato luogo alla sospensione dell'approvazione di questo disegno di legge perché non è proprio quella richiesta dall'articolo 81 della Costituzione che, come sappiamo, impegna alla citazione della fonte cui attingere nel caso di nuove spese oppure di aumento di spese. Effettivamente con questo decreto si va al di là delle assegnazioni concrete per i casi generali di calamità pubbliche. Si tratta di un'assegnazione speciale di 500 milioni e naturalmente bisogna specificare la fonte di entrata di questa maggiore spesa.

Ora noi ci troviamo di fronte a questa situazione: questa maggiore spesa non è stata indicata nella prima nota di variazione che già è stata presentata al Parlamento, e difatti questa nota di variazione di bilancio indica specificatamente le varie spese che sono fronteggiate dalle entrate segnate nella nota di variazione. Vero è che, come l'onorevole Presidente ci ha chiarito con la lettura della lettera del Ministro del tesoro, si dice espressamente che si giungerà alla seconda nota di variazione; ma questo bisogna dirlo, bisogna sostituire quella formula con una formula più concreta e più specifica. Sicché io penserei di sostituire alla formulazione dell'articolo 4 questa formulazione che vi leggo:

« L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico sui fondi stabiliti dalla seconda nota di variazione delle entrate del bilancio del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1948-49, in corso di emanazione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con proprio decreto, la relativa variazione », formula questa più precisa ed eguale a quella che è stata adottata nei recenti provvedimenti legislativi che recano un aumento di spesa oppure una spesa nuova. Certo non vi è quella precisione che in verità era stata adottata nei precedenti

provvedimenti, perché nei precedenti provvedimenti si è indicata proprio la nota di variazione in cui era prevista la relativa spesa, con la relativa copertura, ma comunque vi è un impegno formale da parte del Ministro del tesoro che la spesa relativa di cinquecento milioni sarà compresa nella seconda nota.

Credo, quindi, concludendo, che di fronte al citato articolo 81 della Costituzione, possa essere sufficiente la formula che vi ho suggerito, badando che la somma di cinquecento milioni sia inserita nella seconda nota di variazione che sarà presto presentata al Parlamento.

DE VITA. Ricordo di aver io proposto, nella precedente seduta, il rinvio di questo provvedimento a seguito di un ordine del giorno presentato dal collega Carcaterra.

In linea di principio sono favorevole al provvedimento, ma ritengo mio dovere formulare alcune osservazioni.

Dissi già, allora, che non si poteva invitare il Ministro del tesoro a presentare una nota di variazione, perché questo non dipendeva da lui: adesso, con la formula proposta dal collega Castelli Avolio, praticamente, si fa un analogo invito al Ministro del tesoro.

A parte il fatto che il Ministro può presentare una nota di variazione sia per l'aumento delle entrate come per l'aumento delle spese, noi non possiamo prevedere quale sarà l'andamento della gestione del bilancio e quindi se ci potrà esser la disponibilità di questi 500 milioni.

Ora, se il Ministro del tesoro ritiene che, in base ad elementi certi, potrà a breve scadenza presentare una nota di variazione in aumento di spesa, credo che noi possiamo anche approvare subito il provvedimento, sebbene così facendo l'articolo 81 della Costituzione non sia rispettato: su questo non si discute.

Allora pregavo di interpretare in maniera piuttosto rigida l'articolo 81 della Costituzione, perché, a mio giudizio, questo articolo è il migliore articolo che si trovi nella Costituzione italiana per quanto riguarda la difesa del bilancio dello Stato. Finché ci sarà una economia monetaria, l'articolo 81 adempirà alla sua funzione.

Comunque, non insisto su queste osservazioni e dichiaro che voterò in favore del disegno di legge.

TERRANOVA RAFFAELE. Poiché siamo in sede legislativa e questo progetto di legge ci è stato trasmesso dal Senato dopo l'approvazione della Commissione competente, desidero fare questa osservazione: poiché sembra

che i fondi non esistano, mentre l'articolo 5 stabilisce che la legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, questo articolo mi sembra in contrasto con la realtà delle cose.

SULLO. Mi sarebbe parso più opportuno attendere ancora qualche giorno. Il problema della copertura dovrà essere risolto, dato che il Ministro lo ha assicurato sia per iscritto che personalmente. Però dobbiamo cominciare ad usare il criterio di citare sempre in un articolo la così detta copertura; altrimenti, se deroghiamo da questo criterio, noi innoveremo in questa legge rispetto alle altre.

CASTELLI AVOLIO. C'è il mio emendamento che, variando il testo, cita la seconda nota di variazione.

SULLO. Ma poiché questa nota non è stata ancora presentata, non possiamo fare una citazione precisa. Tutto si può fare ma « una nota in corso di emanazione » rimane, da un punto di vista legislativo, soltanto nelle intenzioni e non mi pare che riferirvisi sia consigliabile. È vero che il Ministro Pella ha dato delle assicurazioni; ma io ritengo che si potrebbe aspettare ancora qualche tempo. Del resto, anche il Presidente della Commissione finanze, che è della provincia terremotata, si rendeva conto che non era opportuno fare un provvedimento con una citazione legislativa che facesse capo ad una semplice lettera.

Non vorrei che si prendesse questa mia osservazione come lo spunto per una proposta di rinvio; ma credo che questo sarebbe opportuno per la chiarezza legislativa.

In fondo, la nota di variazione presentata non significa nemmeno nota di variazione approvata. L'onorevole Paratore, Presidente della Commissione finanze del Senato, ha detto che la nota di variazione sarà ridotta dal Senato; quindi anche la citazione della presentazione di quel documento non sarebbe una soluzione conveniente.

Noi vogliamo sostituire alla citazione di una nota di variazione, comunque presentata al Parlamento, la citazione di una nota non ancora presentata: se ci sono dubbi su quella soluzione, ve ne sono di più su questa.

Fate quello che volete, ma credo che in questa occasione sussista la necessità di un rinvio.

CASTELLI AVOLIO. Se dovessimo giungere alla stessa conseguenza che ha prospettata il collega Sullo, noi dovremmo sospendere l'esame del provvedimento ed aspettare l'approvazione della seconda nota di variazione.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1948

Ma, secondo la prassi legislativa, siamo già arrivati a questo punto: che non si aspetta l'approvazione della nota di variazione, ma basta la presentazione della nota stessa. Infatti l'articolo 22 della legge sulle pensioni...

SULLO. ... Che non abbiamo approvato.

CASTELLI AVOLIO. Ma non l'abbiamo approvata per questo, ma per altri motivi. L'articolo 22 diceva: « In ottemperanza all'articolo 81 della Costituzione la copertura della maggiore spesa è assicurata dalle entrate risultanti dalla nota di variazione — primo provvedimento — presentata (quindi non approvata) il 29 novembre 1948 ». Noi non abbiamo approvato questo decreto, come ricordava l'onorevole Sullo, per ragioni sostanziali. Però per non fare andar deluse le aspettative dei pensionati abbiamo fatto un estratto dei principali articoli di questo disegno di legge, estratto che è stato approvato anche dal Senato e nel quale si è riportato proprio questo articolo stilato in dipendenza dell'articolo 81 della Costituzione.

Ora, lo stato di fatto per quanto riguarda questa legge è molto chiaro perché il Ministro ha dichiarato verbalmente e per iscritto che ha dimenticato di includere la relativa spesa nella prima nota di variazione, ma la disponibilità dei fondi esiste. Quindi è chiaro che, se c'è la disponibilità della somma, è coperta anche la responsabilità non solo finanziaria ma anche politica del Gabinetto, che può benissimo impegnare la somma.

Perciò a ragione ho parlato nel mio emendamento sostitutivo di nota « in corso di emanazione »: del resto dallo stesso fatto che la Camera approva una spesa stabilendo che l'onere si riferisce ad una nota di variazione consegue l'obbligo per il Ministro competente di presentare questa nota di variazione. E in ciò siamo confortati anche dal fatto che per l'articolo 81 dobbiamo preoccuparci noi che esistano i cespiti; ma siamo al coperto perché sappiamo che la somma esiste. Se si volesse essere consequenziali fino all'eccesso, dovremmo sospendere ed aspettare la presentazione e l'approvazione della nota; ma siccome si tratta di un provvedimento urgente, la cui applicazione è stata rimandata da molto tempo, io avevo proposto il mio articolo il quale non è un semplice espediente, ma nella sua sostanza è fondato.

Non dobbiamo, poi, dimenticare una cosa. Noi abbiamo inserito la norma dell'articolo 81 nella Carta costituzionale; ma l'articolo 81 non è una cosa nuova, esisteva già nel nostro ordinamento giuridico pubblicistico e costituzionale, perché la legge sulla contabilità

dello Stato si riferisce espressamente alla sostanza dell'articolo 81. Soltanto la legge sulla contabilità dello Stato, nell'ordine delle fonti legislative, aveva un valore di secondaria importanza. C'è una differenza: ma non sostanziale, se non nei riguardi del carattere rigido delle attuali norme costituzionali.

In sostanza, non dobbiamo prendere come un « tabù » l'articolo 81 per fermare sempre il nostro lavoro: quando si tratta di soluzioni che soddisfino sia la nostra coscienza giuridica che morale, e la coscienza degli amministratori, credo che benissimo si possano adottare quelle formule che, con grande approssimazione, si avvicinano alle esigenze costituzionali.

SULLO. Non per riprendere un vecchio discorso; ma devo dire al collega Castelli Avolio che egli ha ragione nel dire che in linea di logica non sarebbe ammissibile quella formula di compromesso della sufficienza della presentazione della nota di variazione, per aderire allo spirito e alla lettera dell'articolo 81.

In effetti è stato fatto uno strappo: noi vogliamo fare ora un secondo strappo? Se il primo è stato consentito, non credo che bisogna consentirne un secondo.

È esatto che non basta la presentazione, ma occorre anche l'approvazione della nota di variazione, perché il Governo non è il potere legislativo il quale solo deve valutare l'opportunità di una spesa.

Questo primo strappo è stato fatto ed io non ci ritorno su. Ma dico soltanto: non facciamo il secondo strappo col non ammettere neppure la formalità della presentazione di una nota di variazione, il che sarebbe veramente un eccesso.

Se diciamo che basta la presunzione della possibilità della presentazione di una nota, vi dico che allora potremmo anche approvare un provvedimento implicante una spesa di 30-40 miliardi, perché adesso le entrate — secondo gli specchi mensili della ragioneria generale — potranno avere un aumento calcolato in circa 100 miliardi.

Noi abbiamo spesi una sessantina, quindi ne possiamo spendere altri 40.

Ma non basta questa valutazione: occorre una valutazione sancita da un atto legislativo, cioè la nota di variazione approvata, o per lo meno presentata, perché altrimenti si tratta sempre valutazioni di ordine soggettivo...

DE VITA. Però il debito fluttuante è aumentato di 200 miliardi.

SULLO. Io sto parlando di una situazione di competenza e non di cassa: ad un certo momento ci sono stati bisogni di cassa; ma per quanto riguarda la competenza è certo che vi è un incremento delle entrate, anche secondo il giudizio del Presidente della Commissione del Senato.

Ma anche questo non basta. Quale è la differenza tra l'articolo del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato e l'articolo della Costituzione? La differenza è questa: che prima il legislatore poteva impunemente non rispettare l'articolo della legge sulla contabilità dello Stato; oggi noi, legislatori ordinari, dobbiamo giustificare il modo col quale provvediamo a nuove spese. E questa giustificazione deve avvenire contestualmente alla legge: se facciamo una legge senza dire dove abbiamo preso i cespiti per queste nuove spese, ci possiamo trovare di fronte ad una accusa di incostituzionalità. Né varrà a nostra discolpa il dire che volevamo ipotecare quello che il Governo avrebbe voluto fare e non ha fatto.

Non voglio continuare in questa polemica; ma confermo che, sul terreno pratico, forse, una sospensione non sarebbe dannosa.

PRESIDENTE. Lei presenta una proposta formale al riguardo?

SULLO. Sì, sono disposto a presentare una proposta formale di sospensione.

DE VITA. Faccio presente che noi abbiamo forzato l'articolo 81 in altri casi; mi pare che l'emendamento proposto dal collega Castelli Avolio abbia il significato che questa legge non potrà avere esecuzione se il Ministro del tesoro non avrà i fondi a disposizione per coprire la spesa stessa. E questa credo che debba essere la portata della disposizione secondo il pensiero della Commissione, perché diversamente la cosa potrebbe acquistare un significato diverso.

In altri termini, forzeremmo la mano al Ministro del tesoro e non è questo il significato che vogliamo dare alla disposizione.

Poiché il Ministro del tesoro ha dato assicurazioni che presenterà la nota di variazione, intanto approviamo la legge e quando il Ministro presenterà la nota e questa sarà approvata, allora la legge potrà avere applicazione.

Concludendo, credo che possiamo approvare la legge così come si è fatto in altri casi analoghi.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io non ho sollecitato l'approvazione di questa legge, perché mi sono reso conto delle difficoltà obiettive prospettate dal

collega Sullo. Il provvedimento è venuto all'ordine del giorno ed io sono qui.

Se devo dire il mio pensiero del tutto personale, devo ammettere che condivido in pieno le preoccupazioni del collega Sullo, ma più che sotto un profilo giuridico e finanziario, sotto un profilo pratico.

Io penso, in definitiva, che, anche con l'espedito che si sarebbe escogitato praticamente, noi non risolveremmo il problema che vogliamo risolvere, perché questo problema non è di avere una legge, ma di poter pagare certi lavori.

Ora, evidentemente, fino a quando non sarà presentata l'altra nota di variazione e non sarà approvata, noi non potremo pagare. Ed allora io vi confesso la mia perplessità. Se così è, tanto varrebbe aspettare perché, in definitiva, non ne trarremmo nessun utile, se non quello di esserci tolti il pensiero di ritornarci sopra; ma inserendo una formula che legislativamente sarebbe molto discutibile.

Questa è la mia opinione personale; ma per il resto mi rimetto al parere della Commissione ed alla competenza dei membri della Commissione finanze.

CARCATERRA, *Relatore*. Esaminando la questione dal punto di vista pratico, dissento da quello che è stato autorevolmente detto dal rappresentante del Governo. Sono d'accordo che se anche approvassimo il disegno di legge con l'emendamento proposto dall'onorevole Castelli Avolio non avremmo subito la possibilità di concedere i finanziamenti.

Però, d'altra parte, è anche vero questo: che se rimandiamo ancora questo disegno di legge non sappiamo quando lo approveremo. Sappiamo già per esperienza che questo progetto di legge sarebbe riproposto alla Commissione chi sa quando e che andrà al Senato chi sa quando. Se invece lo approvassimo stasera, avremmo già fatto un passo innanzi.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Se noi mettiamo all'articolo 4 quella formula e nel frattempo il Ministro del tesoro presenta la nota di variazione, il Senato potrà citare la nota di variazione.

CARCATERRA, *Relatore*. Se l'onorevole Castelli Avolio non trova sveniente ed inesatto quello che sto per dire, credo che noi possiamo risolvere questo problema abolendo soltanto le parole « in corso di emanazione ». Basterà dire che i fondi saranno presi dalla seconda nota di variazione. Vuol dire che delle due l'una: se non sarà ancora pre-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1948

sentata questa nota di variazione il Senato sopprimerà, ma intanto avremo fatto un passo innanzi.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È esatto dire: prima nota di variazione, seconda nota di variazione, terza nota di variazione, ecc. ? Non ce ne sono state per avventura altre ? Perché nel testo approvato per altre leggi, per esempio quello dei pensionati, si cita non la prima nota, ma « la nota presentata in data *tot* ».

SULLO. Una formula come quella di cui parlava l'onorevole Carcaterra è accettabile perché rientra nella normalità. La sostanza sarebbe un po' quella cui io accennavo, la forma sarebbe un po' diversa. Noi adesso non parliamo più di una futura nota di variazione. Noi approviamo con riserva. L'altra Camera, se avrà avuto nel frattempo la nota di variazione l'approverà, altrimenti non l'approverà. Sarebbe una specie di approvazione con riserva. Io proporrei di dire: « Nota di variazione per l'entrata, secondo provvedimento, anno finanziario 1948-49 ».

In questa maniera sarebbe individuata. La sostanza sarebbe che anziché trattenere noi il provvedimento, aspettando la nota di variazione, intanto formuleremmo l'articolo con una riserva interna. Il Senato poi l'approverà quando vi sarà la nota di variazione.

PRESIDENTE. Allora ritira la sua proposta di rinvio ?

SULLO. Sì.

PRESIDENTE. Comunico che il relatore onorevole Carcaterra, ha presentato il seguente ordine del giorno.

« La Commissione VII dei lavori pubblici, rilevato che è prevista la somma di 500 milioni di lire nel disegno di legge n. 204 relativo ai danni causati dal terremoto del 18-23 agosto 1948 nelle Puglie, invita il Ministro del tesoro e il Ministro dei lavori pubblici a presentare un nuovo disegno di legge per una maggiore autorizzazione di spesa, qualora all'atto pratico, la somma di 500 milioni dovesse risultare insufficiente ».

L'onorevole Carcaterra ha poi presentato un altro ordine del giorno così formulato:

« La VII Commissione dei lavori pubblici, rilevato che per la lettera c) dell'articolo 1 del disegno di legge n. 204, relativa al terremoto pugliese, dovrà applicarsi l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

ritenuto che la provincia di Foggia è stata duramente provata dalla guerra e i pro-

prietari di case e la popolazione hanno quindi subito già troppo rilevanti danni economici:

invita il Governo, alla stregua del citato articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, a provvedere con decreto del Ministero dei lavori pubblici, in concerto con il Ministero per il tesoro, a che le riparazioni di edifici privati, per i proprietari meno abbienti, siano fatte a totale carico dello Stato ».

CARCATERRA, *Relatore*. L'ultimo ordine del giorno è pregiudiziale e quindi deve precedere quello che è stato letto per primo dall'onorevole Presidente.

Quello che mi sono proposto con i due ordini del giorno ha relazione con la lettera c) dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione, perché nella lettera c) di questo disegno di legge si dice che alla riparazione di case di abitazioni di proprietà privata si provvederà con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Nell'ultimo comma di questo decreto legislativo, dell'aprile del 1948, è stabilito che, ove se ne ravvisi la necessità o la convenienza, potrà provvedersi in linea eccezionale a queste necessità.

Con questo articolo del decreto del 1948 è previsto che il Ministero dei lavori pubblici possa provvedere alla ricostruzione e riparazione totale o parziale degli edifici privati colpiti da calamità. Ora, poiché nella lettera c) dell'articolo 1 è richiamato questo decreto, è evidente che il Ministero prevede la possibilità che ci sia questo decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro del tesoro che permetta di provvedere a riparazioni totali o parziali a carico dello Stato.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non occorre il decreto. Il decreto serve per stabilire quale aliquota bisogna rimborsare.

CARCATERRA, *Relatore*. Appunto, seconda la lettera c), evidentemente lo Stato ha già deciso di intervenire. Ora, alla stregua di questa disposizione, è evidente che questa cifra di 500 milioni potrà praticamente risultare insufficiente ed allora è necessario venire al secondo ordine del giorno, è necessario, cioè che lo Stato preveda la possibilità, fin da oggi, ed accetti, sia pure come raccomandazione, il mio ordine del giorno.

DE MEO. Il Ministro Tupini, in occasione della sua visita alla zona terremotata, oltre i 500 milioni dell'attuale disegno di legge, men-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1948

zione: anche 500 milioni dell'U.N.R.R.A.-CASAS. È ancora valida questa promessa?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non è questa la sede per discuterne.

CASTELLI AVOLIO. Noi, e cioè il collega Sullo ed io, a nome della Commissione finanze, siccome questi ordini del giorno, implicano un aumento di spese, non possiamo in questo momento prendere nessuna posizione, e quindi ci asterranno nella eventualità di una votazione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Devo dire subito che non avrei nessuna difficoltà ad accettare come raccomandazione il primo ordine del giorno, cioè quello nel quale si invitano il Ministro del tesoro ed il Ministro dei lavori pubblici a presentare un nuovo disegno di legge per l'autorizzazione di una nuova spesa, qualora i 500 milioni dovessero risultare insufficienti. A titolo di raccomandazione posso accoglierlo. Però il secondo ordine del giorno non potrei accoglierlo nemmeno come raccomandazione, specialmente per quanto riguarda la parte sostanziale inquantoché è bene precisare che il disegno di legge che stiamo esaminando è di carattere strettamente finanziario per la provvista, vorrei dire, dei fondi necessari a far fronte ad un preciso compito stabilito da legge organica del Ministero dei lavori pubblici, e cioè al compito del pronto soccorso, quale è configurato nella legge 12 aprile 1948, n. 1010. Per cui non si può, a mio avviso, se non altro per ragioni di principio, uscire da questo binario che è quello sul quale deve camminare, anche per una certa armonia legislativa, il disegno di legge che stiamo esaminando. La questione sollevata dal collega Carcaterra non è da sollevare in questa sede, inquantoché a me sembra che egli parta da presupposti non esatti. L'intervento dello Stato nella riparazione di edifici privati a norma dell'articolo 1 del decreto 12 aprile 1948, n. 1010, è solo un intervento sempre ed esclusivamente a titolo di pronto soccorso; ed allo scopo di dare ricovero immediato o il più sollecito possibile ai senza tetto, inquantoché è detto nell'articolo 1 della legge 1010, che ove se ne ravvisi la necessità o la convenienza, potrà provvedersi in via eccezionale, in luogo della costruzione dei ricoveri, alla riparazione totale o parziale di edifici danneggiati, previo l'invito al proprietario di procedere ai lavori.

Evidentemente, nella mia qualità di rappresentante del Governo in questo momento non posso, nemmeno a titolo di raccomanda-

zione, accogliere un voto per il quale si stabilisca comunque che questo rimborso debba essere eliminato. Evidentemente il Ministro del tesoro ed il Ministro dei lavori pubblici in sede di determinazione dell'aliquota del rimborso, terranno conto delle possibilità del proprietario, dell'utilità che è derivata alla collettività da quell'intervento effettuato dal Ministero a titolo di pronto soccorso e terranno conto di tutti i fattori che possano aver valore, ma essi non possono *a priori* assumere impegni di questo genere. Evidentemente qui c'è la necessità di affrontare definitivamente il problema della legislazione non solo in materia di terremoti ma in materia di pubbliche calamità in genere.

CARCATERRA, *Relatore*. Per le considerazioni fatte dall'onorevole Camangi non insisto per la votazione del mio primo ordine del giorno accolto come raccomandazione e ritiro il secondo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49, per provvedere, nei comuni delle Puglie danneggiati dal terremoto 18-23 agosto 1948, che saranno determinati con decreti del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro del tesoro:

a) all'esecuzione dei lavori di puntellamento, demolizione e sgombero;

b) alla costruzione di ricoveri provvisori e stabili;

c) alla riparazione di case di abitazione di proprietà privata, con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) alla concessione di sussidi per la riparazione e ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione e abbellimento, di edifici pubblici o di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali nonché di edifici destinati ad uso di culto o di beneficenza che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

I sussidi per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, nonché degli edifici di culto e delle istituzioni di be-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1948

neficienza, indicati nella lettera d) del precedente articolo 1 sono concessi dal Provveditorato regionale delle opere pubbliche di Bari nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta strettamente indispensabile in base a perizia riveduta e vistata dal Genio civile.

I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Le domande di concessione, corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare o da ricostruire devono essere presentate all'Ufficio del Genio civile competente entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

A questo articolo è stato presentato un emendamento dall'onorevole Pacati, il quale propone di sostituire al terzo comma alle parole: « entro novanta giorni », le altre: « entro sei mesi ».

PACATI. Dato che si tratta di una zona particolarmente colpita, dove ci sono 2370 fabbricati fra distrutti, semidistrutti e da rimettere in efficienza, ritengo sia necessario un termine più ampio.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Occorre tener presente che le case di abitazione non entrano nella materia del disegno di legge.

PACATI. Comunque novanta giorni mi sembrano pochi.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nelle ultime segnalazioni che abbiamo ricevute si afferma che ha riportato danno qualche edificio di uso pubblico, il che significa che ce ne sono molti, ed allora, i 90 giorni mi sembrano sufficienti, anche perché questa norma che può sembrare restrittiva nei confronti degli enti interessati, in definitiva si rivolge a loro vantaggio.

PACATI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario della sua precisazione e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Per i lavori da eseguire a norma della presente legge e per tutti gli atti e contratti relativi ai lavori stessi si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico sui fondi stabiliti dalla nota di variazioni delle entrate (secondo provvedimento) del bilancio del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1948-49.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con proprio decreto, la relativa variazione ».

L'onorevole Castelli Avolio ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 4:

« L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico sui fondi stabiliti dalla nota di variazione delle entrate (2° provvedimento) del bilancio del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1948-49.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con proprio decreto, la relativa variazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

CASTELLI AVOLIO. Propongo di sostituire alle parole: « il giorno stesso della », le altre: « il giorno successivo alla ».

DE VITA. Questo articolo lo possiamo sopprimere addirittura.

CASTELLI AVOLIO. Sopprimerlo non è giusto, perché io, non concordando con quello che ha detto autorevolmente il Sottosegretario Camangi, ritengo che questo disegno di legge potrà avere presto risultati pratici a beneficio delle popolazioni danneggiate dalla guerra.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'articolo 5 con l'emendamento proposto dall'onorevole Castelli Avolio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle indennità dei componenti dei Tribunali delle acque pubbliche. (145).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Modifiche alle indennità dei componenti dei tribunali delle acque pubbliche ».

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1948

Invito l'onorevole Terranova Corrado, a svolgere la sua relazione.

TERRANOVA CORRADO, *Relatore*. Il disegno di legge riguarda alcune modifiche alle indennità dei componenti i tribunali delle acque pubbliche.

Esso è stato approvato dalla VII Commissione del Senato, in sede deliberante, nella seduta del 16 ottobre.

I tribunali delle acque pubbliche, come i collegi fanno, istituiti presso alcune sedi di Corte di appello (otto complessivamente) sono costituiti da una sezione staccata della Corte d'appello e da tre funzionari del Genio civile. Il tribunale superiore delle acque pubbliche è invece costituito: da un Magistrato avente grado pari a quello di Presidente di sezione della Corte di cassazione (presidente); quattro consiglieri di Stato, quattro magistrati (consiglieri di cassazione) e tre tecnici, membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Con regio decreto (e non decreto legislativo) 11 dicembre 1933 menzionato nel disegno di legge riguardante l'approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici al titolo IV — contenzioso — articolo 138 — quarto comma è detto: « A ciascun giudice è assegnata per ogni seduta una medaglia di presenza di lire 30 ». Nel suddetto disegno di legge si propone di abrogare tale comma.

Allo stesso titolo IV — articolo 139 ultimo comma — è detto: « Al Presidente del tribunale superiore delle acque è assegnata una indennità annua di lire 6000 e a ciascun giudice di lire 4000 ».

Anche questo comma col suddetto disegno di legge si propone di abrogare.

Viene altresì abrogato il decreto legislativo 13 dicembre 1946 n. 687: « Aumento delle indennità ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche ». Con questo decreto furono aumentate con decorrenza 1° luglio 1945 le indennità spettanti ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche portando la medaglia di presenza a lire 90, le indennità annue, per il tribunale superiore, a lire 18.000 per il presidente, e lire 15.000 per il presidente aggiunto e lire 12.000 per ciascun giudice.

Col presente disegno di legge si assegna ai componenti dei tribunali regionali e del tribunale superiore delle acque pubbliche una indennità mensile fissa nella misura stabilita dal decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 65. Il decreto riguarda: « Provvedimenti economici a favore della Magistra-

tura, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, dell'Avvocatura dello Stato ». In virtù di questo decreto l'indennità mensile ammonta a lire 6000 per il grado III, 4800 per il IV, 3800 per il V, 2900 per il VI, VII e VIII, 2300 per il IX, 1500 per il X e l'XI.

Tale indennità mensile fissa deve essere esente da ogni tributo erariale e dalla ritenuta del 12 per cento di cui al regio decreto legge 20 novembre 1930, n. 1491, riguardante « riduzione di stipendi e di altri emolumenti da dipendenti statali nonché dal personale degli enti pubblici locali, delle opere nazionali, degli enti parastatali e delle associazioni sindacali ».

Esposti in tal modo i precedenti del disegno di legge, ritengo che sia equo estendere ai componenti dei tribunali regionali e del tribunale supremo delle acque pubbliche le stesse indennità fisse mensili precisate dal decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 65 per la Magistratura, per il Consiglio di Stato, ecc.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede che la legge in esame abbia decorrenza dal 1° gennaio 1948, come del resto fu proposto dalla Commissione finanze e tesoro del Senato per evidenti ragioni di economia e di saggia amministrazione del pubblico denaro.

Affinché la Commissione possa formarsi un giudizio completo dell'onere finanziario che deriverà allo Stato dai previsti miglioramenti sulle indennità, ritengo opportuno esporre alcuni dati precisi.

Nel tribunale superiore che comprende un presidente e 11 membri, secondo le disposizioni attualmente in vigore, al presidente spettano annualmente indennità per lire 18 mila e agli 11 membri in complesso lire 132 mila, con un totale di lire 150 mila.

Con gli aumenti previsti dal disegno di legge in esame le indennità annue saranno portate a lire 72 mila per il presidente e a lire 633.600 complessivamente per gli altri membri, con un totale di lire 705.600. I tribunali regionali, poi sono 8; tengono circa 12 sedute all'anno, cui intervengono in media tre membri. Vi sono pertanto da corrispondere ogni anno circa 288 medaglie di presenza. Esse rappresentano un costo per lo Stato, secondo le disposizioni finora in vigore di lire 25.920 in tutto, mentre secondo le disposizioni della nuova legge, importeranno al massimo una spesa di lire 1.382.400.

Il disegno di legge, quindi, nel suo complesso appare più che equo. Propongo pertanto alla Commissione di approvarlo.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1948

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 1:

« Ai componenti dei Tribunali regionali e del Tribunale Superiore delle acque pubbliche è assegnata, in relazione al proprio grado, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, una indennità mensile fissa, esente da ogni tributo erariale e dalla ritenuta del 12 per cento di cui al regio decreto legge 20 novembre 1930, n. 1491, nella misura stabilita dal decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 65, escluso qualsiasi aumento apportato con successivi provvedimenti modificativi di detto decreto.

Sono abrogati il quarto comma dell'articolo 138 ed il settimo comma dell'articolo 139 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto legislativo 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché il decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 687 ».

TERRANOVA CORRADO, Relatore. All'articolo 1 bisogna citare non il decreto legislativo 11 dicembre 1933, ma il regio decreto 11 dicembre 1933. Evidentemente si tratta di un errore dell'Ufficio legislativo del Ministero competente.

CASTELLI AVOLIO. Non comprendo l'osservazione del collega Terranova. Io credo che si possa anche usare la dizione « decreto legislativo », oppure « testo unico delle leggi sulle acque ».

Secondo me, la dizione non è inesatta.

TERRANOVA CORRADO, Relatore. La mia osservazione la ritengo esatta; tuttavia posso accettare la dizione « testo unico delle leggi sulle acque ».

SULLO. Pregherei di darmi assicurazione che i fondi per queste erogazioni sono effettivamente quelli del bilancio del Ministero della giustizia.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. L'articolo 3 è chiaro in proposito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo proposto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1948 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia le va-

riazioni dipendenti dalla esecuzione della presente legge ».

CASTELLI AVOLIO. Poiché si tratta di una maggiore spesa, noi dovremmo chiarire in questo articolo, ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, che c'è già la disponibilità dei fondi per questa maggiore spesa, cioè dovremmo dire che la spesa fa carico al bilancio ordinario e, poi, che sarà apportata la relativa variazione.

Presento quindi, il seguente articolo sostitutivo:

« L'onere derivante dall'attuazione della presente legge fa carico sul bilancio ordinario del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 1948-49.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio la relativa variazione ».

SULLO. Siamo d'accordo. Ma se il Governo ci dà assicurazione che, in effetti, sostanzialmente, il bilancio ordinario del Ministero della giustizia basta per coprire queste spese, secondo me è sufficiente una dichiarazione di questo genere messa a verbale, per scongiurare la necessità di emendare il testo dell'articolo.

CASTELLI AVOLIO. Osservo che prima l'onorevole Sullo difendeva l'osservanza formale dell'articolo 81 della Costituzione.

SULLO. In questo caso valgono considerazioni differenti: se il Governo ci assicura che i fondi del Ministero di giustizia bastano per l'attuazione di questa legge, noi non andiamo oltre quello che è il bilancio ordinario.

Se, viceversa, il rappresentante del Governo dicesse che vi è bisogno di fondi oltre quelli del bilancio ordinario, allora la cosa sarebbe diversa.

CASTELLI AVOLIO. Ma questo non lo può dire il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, lo dovrebbe dire il rappresentante del Tesoro.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Io non so come stiano le cose; ma devo ritenere che, se non si è parlato di maggiore spesa, maggiore spesa non ci sia.

CASTELLI AVOLIO. In fondo, qui si adotta quella formula che noi abbiamo giudicato insufficiente altre volte. Voler continuare su questa via mi sembra errato.

Se esiste la capienza in bilancio, lo si dica.

SULLO. Il collega Castelli Avolio ha ragione sulla necessità di una esatta formulazione dell'articolo; ma se il rappresentante del Governo ci può assicurare che la spesa grava sul bilancio ordinario, per questa volta, nonostante che la formula proposta dall'ono-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1948

Se, viceversa, il rappresentante del Governo non può dare questa assicurazione, allora dobbiamo chiedere spiegazioni.

PRESIDENTE. Allora si dovrebbe rinviare l'esame del disegno di legge.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'onere fa carico al Ministero della giustizia in base a leggi organiche: qui si tratta di una variazione di tariffe che può anche rientrare nei fondi ordinari.

CASTELLI AVOLIO. Però non è sicuro se la spesa vi rientri, oppure no.

VICENTINI. Ritengo che la formula dell'articolo 3 sia più che sufficiente.

Pregherei quindi il Presidente di mettere in votazione questo articolo.

DE VITA. Faccio una proposta di rinvio, affinché il Ministero della giustizia possa dirci se vi è capienza nel bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio.

(Non è approvata).

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi pare che sia assolutamente superflua la modifica proposta dall'onorevole Castelli Avolio, perché, in definitiva, se domani si stabilisse in un disegno di legge che gli stipendi degli ingegneri del Genio civile sono aumentati poniamo, da mille a millecento lire, non dobbiamo dire che la spesa fa carico sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, perché questo è pacifico. Le stesse leggi organiche stabiliscono i compensi per i componenti dei tribunali delle acque pubbliche. La questione è di sapere se il capitolo — che certamente esiste nel bilancio del Ministero della giustizia — avrà fondi sufficienti per sopportare questo aumento.

Ma se il Ministro della giustizia non ha chiesto niente, vuol dire che ritiene che ci sia questa capienza, oppure ritiene di poter fare qualche storno.

SULLO. Osservo però che ci sono degli arretrati relativi ad un esercizio finanziario che è già finito il 30 giugno 1948.

Ora, questi sei mesi dell'esercizio 1947-48 gravano sull'esercizio 1948-49 e quindi credo che bisogna tener conto anche di questo. A meno che non si voglia fare della finanza allegria...

CASTELLI AVOLIO. Poiché vedo che il disegno di legge è stato proposto di concerto col Ministro del tesoro, ritiro la mia proposta.

SULLO. Faccio mio l'emendamento Castelli Avolio, precisandolo in questa formulazione:

« I fondi necessari per l'attuazione della presente legge saranno tratti dal bilancio ordinario del Ministero della giustizia per l'esercizio 1948-49 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Sullo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo proposto dal Governo:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia le variazioni dipendenti dalla esecuzione della presente legge ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui due ultimi disegni di legge oggi approvati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per i danni causati dal terremoto del 18-23 agosto 1948 nelle Puglie ». (204):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Modifiche alle indennità dei componenti dei Tribunali delle acque pubbliche ». (145):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 20,5.